



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 13 MAGGIO 2016

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte (nella misura dell'80%) del "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di MAGGIO alle ore 15,00 nella sala delle riunioni della Casa Comunale di Marano di Napoli si è riunita la Giunta Comunale nelle forma di legge.

Sono presenti:

Presiede l'adunanza il dott. Angelo Liccardo nella sua qualità di Sindaco

COGNOME	NOME	QUALIFICA	A	P	COGNOME	NOME	QUALIFICA	A	P
LICCARDO	ANGELO	SINDACO		X	SCARMOZZINO	DENIS	ASSESSORE		X
BENEDUCE	FRANCESCA	ASSESSORE		X	SORRENTINO	ANNA	ASSESSORE		X
PARAGLIOLA	NICOLA	ASSESSORE		X	TESTA	GENNARO	ASSESSORE		X
RICCIARDIELLO	SALVATORE	ASSESSORE		X					

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

----- 0 -----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (x) GIUNTA COM.LE -() DI CONS.COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte (nella misura dell'80%) del "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime ~~parere SFAVOREVOLE~~ per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa NON (X) comporta direttamente oneri economici a carico del Comune.

Lì 17/05/2016



Il Dirigente ad interim Area Amministrativa
Dott.ssa Claudia Gargiulo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime ~~parere SFAVOREVOLE~~ per il seguente motivo.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 17/05/2016



Il Dirigente Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Claudia Gargiulo

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

(X) **FAVOREVOLE**.....

() **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Marano di Napoli

RELAZIONE ISTRUTTORIA

SU: Approvazione del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte (nella misura dell'80%) del "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.

Premesso che

- il Comune di Marano di Napoli è dotato del proprio Ufficio Tecnico Comunale.
- l'art. 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del **Codice dei contratti pubblici** approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, stabilisce quanto segue:
 - "1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge

.....omissis.....
 4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi

.....omissis.....» "
- l'art. 92 del **Codice dei contratti pubblici** al comma 5 (abrogato dall'art. 13 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014) disciplinava la corresponsione di "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente dell'ente.
- in attuazione del citato art. 92, il Comune di Marano di Napoli con deliberazione di G. C. n. 169 del 9/11/2010 aveva approvato il Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo alla progettazione.
- l'art. 13-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, ha approvato nuove disposizioni, riformando completamente il quadro normativo del "fondo per la progettazione interna".

- sono stati infatti inseriti nell'**art. 93 del Codice dei contratti pubblici** i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies nei quali, ora, è contenuta la nuova disciplina statale in materia, che delega alle singole amministrazioni appaltanti l'onere dell'adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, che è stato ridenominato "**Fondo per la progettazione e l'innovazione**".

Preso atto

- dei commi 7, 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici secondo i quali:
 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
 - 7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
 - 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.



- 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
- che spetta in via esclusiva all'Amministrazione l'adozione del regolamento dell'utilizzo del fondo, nel quale siano inseriti obbligatoriamente le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
- che le nuove disposizioni del Codice degli appalti hanno previsto, in particolare, che il regolamento dell'Amministrazione appaltante stabilisca criteri di riparto delle risorse del fondo connesse
 - alle responsabilità assunte dal personale
 - alla complessità delle opere, con esclusione delle attività manutentive all'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto, con criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti in progettazione.
- che tali modalità e i criteri siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, per poi essere adottati nel regolamento dell'Amministrazione.

Dato atto che

- in data 25/02/2015 la Delegazione Trattante del Comune di Marano di Napoli ha approvato i criteri e modalità per la ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione, come da documento firmato dalle parti, pubblica e sindacale, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- sulla scorta dei criteri e modalità approvati in contrattazione decentrata integrativa e nel loro rispetto, è stato predisposto l'allegato "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006".

Precisato che il Regolamento oggetto della presente proposta costituisce appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e la sua approvazione è quindi di competenza della Giunta Comunale.

Dato atto che la proposta di approvazione del suddetto Regolamento era stata formulata dal Dirigente dell'Area Amministrativa in data 4/03/2016, e in pari data erano stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente Area Amministrativa e regolarità contabile del Dirigente Area Economico Finanziaria.

Considerato che successivamente alla formulazione della proposta munita di pareri, di cui al punto precedente, è entrato in vigore in data 19/04/2016 il D.Lgs. 50/2016 di *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, che ha introdotto una nuova disciplina di *Incentivi per funzioni tecniche* (art. 113).



Tutto ciò premesso, è stata riformulata la presente proposta per dare atto che il proposto "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006" ha validità limitatamente al periodo di vigenza della richiamata normativa di cui all'art. 93 commi 7, 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER del D.Lgs. 163/2006.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Si PROPONE alla Giunta Comunale

- di approvare l'allegato " REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006", predisposto nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in conformità ai criteri e modalità approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa del Comune di Marano di Napoli, dando atto che esso ha validità limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 93 commi 7, 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER del D.Lgs. 163/2006.

Marano di Napoli, 17/05/2016



Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Claudia Gargiulo



Comune di Marano di Napoli

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento al personale dipendente dell'ente dell'incentivo per la progettazione e l'innovazione.

Visto l'accordo raggiunto in Delegazione Trattante dalle parti circa i criteri e modalità di ripartizione di tale fondo nella misura dell'80%, come stabilito dall'art. 93 commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater del D.Lgs. 163/2006, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che lo strumento dell'incentivazione alla progettazione ed innovazione, offerto dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, costituisca un valido ed efficace strumento per la valorizzazione delle professionalità interne al Comune, segnatamente di quelle aventi profilo professionale tecnico, e per l'incremento della generale produttività nell'ambito della programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche.

Letta e condivisa la Relazione Istruttoria del Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa.

Acquisiti sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Dirigenti.

Attesa la propria competenza ex art. 48 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. Di approvare i "CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DALL'ART. 93 COMMI 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER del D.LGS. 163/2006", concordati dalle Parti Pubblica e Sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa ed Allegati sub A).
2. Di approvare il "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 DEL D.LGS. 2163/2006", composto da n. 17 articoli ed Allegato sub B).
3. Di dare atto che il Regolamento di cui al punto precedente ha validità limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 93 commi 7, 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER del D.Lgs. 163/2006.

4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del d.lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale
Dott.ssa M.G. D'Ambrosio



Il Sindaco
Dott. Angelo Liccardo





Comune di Marano di Napoli

PROPOSTA di

ACCORDO RELATIVO AI CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DALL'ART. 93 COMMI 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER del D.LGS. 163/2006

Visto l'art. 93 del D.lgs. 163/2006 che, ai commi 7, 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER, stabilisce quanto segue

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del

trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Premesso che il Comune di Marano di Napoli intende valorizzare le proprie professionalità interne, segnatamente quelle aventi profilo professionale tecnico, ed incrementare la generale produttività nell'ambito della programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche,

la Parte Pubblica propone

le seguenti modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dal comma 7-ter dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1) **QUANTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI INCENTIVO.**

Il fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie si calcola in percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. Tale percentuale sarà graduata - nel Regolamento - in ragione di due fattori: la complessità dell'opera e il suo valore. Ciò anche in accordo alle indicazioni dell'ANAC esplicitate sul punto (Parere AG 41/2015/AC).

Il fondo così calcolato è comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

La COMPLESSITÀ DELL'OPERA dipende dalla natura dei lavori e opere a farsi, secondo la seguente tabella di complessità discendenti:

a) MASSIMA COMPLESSITA': COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)

OPERE DI DIFESA AMBIENTALE E INGEGNERIA NATURALISTICA

VARIANTI RIFERITE A PROGETTI DI LAVORI ED OPERE DELLE TIPOLOGIE ELENCALE AL PRESENTE PARAGRAFO. E' escluso il riconoscimento dell'incentivo nel caso di varianti ex art. 132, comma 1, LETTERA E D.Lgs. 163/2006, ossia relative ad errori od omissioni progettuali.

b) II LIVELLO DI COMPLESSITA': RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, RECUPERO, RESTAURO (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)

VARIANTI RIFERITE A PROGETTI DI LAVORI ED OPERE DELLE TIPOLOGIE ELENCALE AL PRESENTE PARAGRAFO. E' escluso

il riconoscimento dell'incentivo nel caso di varianti ex art. 132, comma 1, LETTERA E D.Lgs. 163/2006, ossia relative ad errori od omissioni progettuali.

c) III LIVELLO DI COMPLESSITA': LAVORI DI SOMMA URGENZA

L'INCENTIVO NON È DOVUTO PER LE MANUTENZIONI, SIA ORDINARIE SIA STRAORDINARIE, in applicazione del secondo periodo del comma 7-ter.

In caso di appalti misti lavori-servizi-forniture, l'incentivo è dovuto solo se l'appalto è qualificabile quale appalto di lavori secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso l'incentivo si applica solo all'importo posto a base di gara della componente lavori. Se l'appalto, in applicazione del citato art. 14, è un appalto di servizi o di forniture, l'incentivo non è dovuto neanche sulla parte lavori che lo compone.

Ai fini della quantificazione della percentuale di incentivo, il fattore della complessità dell'opera sarà combinato, nel Regolamento, con il suo valore, in relazione alle soglie comunitarie di tempo in tempo vigenti e secondo il seguente schema:


OPERE	VALORE	PERCENTUALE DI COSTITUZIONE DEL FONDO
COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)	INFERIORE O UGUALE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	2%
OPERE DI DIFESA AMBIENTALE E INGEGNERIA NATURALISTICA VARIANTI RELATIVE A TALI TIPOLOGIE DI OPERE (ESCLUSA SEMPRE LA LETTERA E dell'ART. 132 COMMA 1 D.LGS. 163/2006)	MAGGIORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	2% da applicare all'importo inferiore alla soglia comunitaria e 1,8% da applicare all'importo eccedente la soglia
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, RECUPERO, RESTAURO (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)	INFERIORE O UGUALE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	1,8%
VARIANTI RELATIVE A TALI TIPOLOGIE DI OPERE (ESCLUSA SEMPRE LA LETTERA E ART. 132 COMMA 1 D.LGS. 163/2006)	MAGGIORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	1,8% da applicare all'importo inferiore alla soglia comunitaria e 1,6% da applicare all'importo eccedente la soglia
LAVORI DI SOMMA URGENZA		1%

2) **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI:**

Gli incarichi sono conferiti dal Dirigente dell'Area Tecnica garantendo un'opportuna rotazione.

Il provvedimento di incarico riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo articolo 3 "RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO", tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.


Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- 
- 
- 
- 
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente su proposta del responsabile del procedimento

3) RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO:

L'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione calcolato secondo la complessità e valore dell'opera, come stabilito all'articolo 1.

L'incentivo è attribuito al personale incaricato secondo la seguente ripartizione:

- 
- 
- a) Responsabile del procedimento: il 30%;
 - b) Tecnico o tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: il 30%;
 - c) Incaricati dell'ufficio della direzione lavori: il 20%;
 - d) Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
 - e) Personale amministrativo, nonché ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 10% al 15%.

Gli incentivi possono essere corrisposti solo al personale che è stato incaricato formalmente dal Dirigente.

Gli incentivi non spettano ai dirigenti.

4) INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI



Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

– PROGETTAZIONI REDATTE INTERAMENTE DAL PERSONALE INTERNO:

- a) progetto preliminare 30%;
- b) progetto definitivo 40%;
- c) progetto esecutivo 30%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il progetto preliminare, l'aliquota è determinata nel 40%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il progetto definitivo, l'aliquota è determinata nel 50%.

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente.

Qualora le procedure di affidamento dei lavori non vengono avviate non è dovuto alcun incentivo, per nessuna delle fasi eventualmente già svolte dal personale incaricato.

Qualora dopo l'avvio della procedura di affidamento, il procedimento si arresti per motivazioni non imputabili al personale incaricato, l'incentivo è dovuto nella misura del 50% esclusivamente per le fasi di progettazione che siano state concluse e per le quali sia stato redatto e sottoscritto il relativo verbale di validazione.

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di bilancio.

5) **TERMINI PER LE PRESTAZIONI:**

I lavori e le opere pubbliche devono essere corredati, fin dal loro inserimento nell'Elenco Annuale e Programma triennale delle Opere Pubbliche, dal cronoprogramma.

La redazione dei progetti a cura del personale interno incaricato e lo svolgimento delle varie successive attività in cui si articola l'incarico dovrà avvenire nel rispetto del suddetto cronoprogramma, che dovrà essere richiamato nel provvedimento di incarico conferito dal Dirigente portandolo espressamente a conoscenza del personale incaricato.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari.

Il mancato rispetto dei tempi assegnati in sede di incarico comporterà una decurtazione dell'incentivo dovuto nella misura del 4% della quota spettante per ogni 15 giorni di ritardo, fino al massimo del 20% dell'incentivo spettante.

Al fine della certificazione del rispetto dei termini temporali non sono conteggiati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132 c.1 lett a) b) c) d) del D.Lgs. 163/2006.

Le quote di incentivo non erogate per ritardi nelle prestazioni costituiscono economie di bilancio.

6) **PENALITA' PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI:**

Non hanno diritto a percepire l'incentivo:

- 
- Il Responsabile unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
 - I Dipendenti incaricati della progettazione in caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132 comma 1 lettera E D.Lgs. 163/2006.
 - I Dipendenti incaricati della direzione lavori e del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
- 

L'accertamento della sussistenza delle condizioni su elencate compete al Dirigente dell'Area Tecnica in sede di liquidazione del compenso incentivante.

Le quote di incentivo non erogate per errori o omissioni progettuali costituiscono economie di bilancio.



7) PAGAMENTO DEL COMPENSO:

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente dell'Area Tecnica con propria determinazione dirigenziale di liquidazione, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Gli incentivi sono liquidati nei 60 giorni successivi alla data in cui le prestazioni sono state rese.

Le prestazioni sono considerate rese:

- 
- 
- 
- a) Per la progettazione, al 100% con l'aggiudicazione dei lavori
 - b) Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al 100% con la redazione del Piano della sicurezza e l'aggiudicazione dei lavori
 - c) Per la direzione lavori, al 100% con l'emissione del certificato di ultimazione lavori
 - d) Per il collaudo, al 100% con l'approvazione del certificato di collaudo
 - e) Per la Responsabilità unica del procedimento, al 50% con l'aggiudicazione dei lavori e al restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo
 - f) Per l'Assistenza amministrativa, al 50% con l'aggiudicazione dei lavori e al restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo
- 

Per ragioni di economicità dei procedimenti, il termine di 60 giorni su indicato per la liquidazione è automaticamente prorogato alla prima data utile di erogazione degli stipendi.

Il tetto di erogazione dell'incentivo previsto dal comma 7-ter (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo) è da intendersi riferito allo stipendio tabellare spettante al dipendente nell'anno di liquidazione dell'incentivo, più l'indennità di posizione per il Funzionario di Categoria D titolare di Posizione Organizzativa e l'indennità di specifiche responsabilità eventualmente assegnata al personale non titolare di Posizione Organizzativa, con esclusione di ogni voce accessoria.

Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'Area Economico Finanziaria - Ufficio contabilità del personale, in sede di erogazione. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Eventuali ritardi nella adozione della determinazione di liquidazione, per effetto dei quali la liquidazione venga rinviata all'esercizio successivo con conseguente, eventuale, elusione della disposizione in discorso, determineranno responsabilità erariale e dirigenziale in capo al Dirigente che ha disposto la liquidazione e saranno segnalate all'Organismo Indipendente di Valutazione per le valutazioni in sede verifica dei risultati raggiunti.

8) ASSICURAZIONE:

Compete al Comune stipulare, in favore dei propri dipendenti incaricati della progettazione e della verifica della progettazione, le assicurazioni previste dal D.Lgs. 163/2006 all'art. 90 comma 5, 92



comma 7 bis, 112 comma 4 bis. A tal fine nei quadri economici delle opere sono previsti appositi stanziamenti.

9) **SPESE:**

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, sia per materiali di consumo sia per beni strumentali, sono a carico del Comune.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con gli ordinari sistemi di approvvigionamento in uso all'interno dell'Ente.

Qualora, per qualsivoglia motivo, il personale incaricato faccia uso per l'espletamento delle attività di materiali e/o beni di propria proprietà privata, non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo, o somma comunque denominata.

10) **RELAZIONE PERIODICA:**

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente redige e invia al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e all'Organismo Indipendente di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo, con il seguente contenuto minimo:

- a) indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b) importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e il nominativo dei destinatari;
- c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

In caso di mancata presentazione della relazione, nessun incentivo può essere liquidato fino alla sua presentazione.

11) **DISPOSIZIONI TRANSITORIE:**

La data di passaggio dalla previgente alla attuale disciplina di ripartizione degli incentivi è il 19/08/2014, data di entrata in vigore della L. n. 114/2014, che in sede di conversione del D.L. 90/2014 ha aggiunto l'art. 13 bis modificativo dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

Per le opere aggiudicate prima del 19/08/2014, si applicherà ai fini della quantificazione dell'incentivo e della sua ripartizione

- la normativa previgente (Regolamento comunale sull'incentivo alla progettazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____) per le prestazioni già completate dai dipendenti a tale data, secondo le regole stabilite all'articolo 7 "PAGAMENTO DEL COMPENSO" lettere a), b), c), d).
- la nuova disciplina (attuale art. 93 e conseguente Regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale in base al presente Accordo) alle prestazioni che, secondo le suddette regole, sono completate dopo il 19/08/2014.

Per tutte le opere aggiudicate dopo il 19/08/2014 si applicherà sempre il nuovo Regolamento.

Ai fini dell'erogazione del compenso incentivante, si applicherà sempre la regola del tetto del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo prevista dal comma 7-ter, indipendentemente dalla circostanza che la quantificazione e ripartizione sia avvenuta secondo la precedente o la nuova disciplina.

Tale disposizione non rientra in alcun modo nella libera volontà delle parti, pubblica e sindacale, in sede di definizione dei criteri e modalità di ripartizione, trattandosi di applicazione di norma inderogabile (*Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo*), come esplicitato dalla Corte dei Conti (Parere Corte Conti Lombardia 300/2014/PAR).

Nell'ambito della propria autonomia regolamentare il Comune di Marano di Napoli approverà il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/2006, che sarà redatto nel rispetto dei criteri e modalità di ripartizione oggetto di Accordo di Delegazione Trattante.





Marano,

La Parte Pubblica

Il Presidente: Dott. Luigi Cupolo

I Componenti: Dott. Luigi De Biase

Dott.ssa Claudia Gargiulo





Comune di Marano di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL _____

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 7 - INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

ART. 9 - PENALITA' PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

ART. 11 - ASSICURAZIONE

ART. 12 - SPESE

ART. 13 - RESPONSABILITA'

ART. 14 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

ART. 15 - RELAZIONE PERIODICA

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 17 - ABROGAZIONI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, di seguito denominato "Fondo".
2. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo, al contempo, l'economicità e la semplificazione della azione amministrativa nel Comune di Marano di Napoli.
3. Nel perseguimento di tale finalità, l'incentivo è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

ART. 2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, adeguamento, di difesa ambientale e ingegneria naturalistica, per l'esecuzione dei quali sia redatto il relativo progetto.
2. Il presente regolamento si applica alle varianti delle opere e lavori pubblici di cui al precedente comma 2, con esclusione delle varianti previste dall'art. 132, comma 1, lettera E del D.Lgs. 163/2006.
3. Il presente regolamento si applica altresì ai lavori pubblici di somma urgenza.
4. Il presente regolamento non si applica alle manutenzioni, sia di natura ordinaria sia di natura straordinaria.

ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti
 - a) il responsabile unico del procedimento
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente su proposta del responsabile del procedimento

ART. 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara indicato nel quadro economico di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.
2. La percentuale massima del 2% è graduata, nel Comune di Marano di Napoli, in ragione di due fattori: la COMPLESSITÀ dell'opera e il suo VALORE.
3. La COMPLESSITÀ DELL'OPERA dipende dalla natura dei lavori e opere a farsi, secondo la seguente tabella di complessità discendenti:

- | | |
|---|---|
| a) <u>MASSIMA COMPLESSITA'</u> : | COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE (E CONNESSE
DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)

OPERE DI DIFESA AMBIENTALE E INGEGNERIA
NATURALISTICA

VARIANTI RIFERITE A PROGETTI DI LAVORI ED OPERE DELLE
TIPOLOGIE ELENcate AL PRESENTE PARAGRAFO. E' escluso
il riconoscimento dell'incentivo nel caso di varianti ex art.
132, comma 1, LETTERA E D.Lgs. 163/2006, ossia per le
varianti dipendenti da errori od omissioni progettuali. |
| b) <u>II LIVELLO DI COMPLESSITA'</u> : | RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, RECUPERO,
RESTAURO (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)

VARIANTI RIFERITE A PROGETTI DI LAVORI ED OPERE DELLE
TIPOLOGIE ELENcate AL PRESENTE PARAGRAFO. E' escluso
il riconoscimento dell'incentivo nel caso di varianti ex art.
132, comma 1, LETTERA E D.Lgs. 163/2006, ossia per le
varianti dipendenti da errori od omissioni progettuali. |
| c) <u>III LIVELLO DI COMPLESSITA'</u> : | LAVORI DI SOMMA URGENZA |

4. Il VALORE DELL'OPERA dipende dall'importo della soglia comunitaria vigente.
5. Il Fondo non viene costituito, e non è dovuto alcun incentivo, per le manutenzioni, sia ordinarie sia straordinarie, nel rispetto del secondo periodo del comma 7-ter.
6. Il Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di aggiudicazione dell'appalto, si verificano dei ribassi.
7. Il Fondo è previsto e finanziato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto ed è comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione comunale.
8. In caso di appalti misti lavori-servizi-forniture, il Fondo viene costituito, e l'incentivo è dovuto, solo se l'appalto è qualificabile quale appalto di lavori secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Fondo viene costituito applicando le percentuali previste dal successivo comma 9 solo all'importo posto a base di gara della componente lavori. Se l'appalto, in applicazione del citato art. 14, è un appalto di servizi o di forniture, il Fondo non viene costituito, e l'incentivo non è dovuto, neanche sulla parte lavori che compone l'appalto.
9. La percentuale da applicare all'importo a base di gara indicato nel quadro economico dell'opera o lavoro è stabilita, in ragione della complessità e valore dell'opera stessa, secondo le seguenti regole:

OPERE	VALORE	PERCENTUALE DI COSTITUZIONE DEL FONDO
COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)	INFERIORE O UGUALE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	2%
OPERE DI DIFESA AMBIENTALE E INGEGNERIA NATURALISTICA VARIANTI RELATIVE A TALI TIPOLOGIE DI OPERE (ESCLUSE LE VARIANTI EX LETTERA E DELL'ART. 132 COMMA 1 D.LGS. 163/2006)	MAGGIORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	2% da applicare all'importo inferiore alla soglia comunitaria e 1,8% da applicare all'importo eccedente la soglia
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, RECUPERO, RESTAURO (E CONNESSE DEMOLIZIONI OVE OCCORRENTI)	INFERIORE O UGUALE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	1,8%
VARIANTI RELATIVE A TALI TIPOLOGIE DI OPERE (ESCLUSE LE VARIANTI EX LETTERA E DELL'ART. 132 COMMA 1 D.LGS. 163/2006)	MAGGIORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	1,8% da applicare all'importo inferiore alla soglia comunitaria e 1,6% da applicare all'importo eccedente la soglia
LAVORI DI SOMMA URGENZA		1%

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti dal Dirigente dell'Area Tecnica con propria determinazione dirigenziale, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. La determinazione dirigenziale di cui al comma precedente identifica e nomina i dipendenti incaricati delle attività, ruoli, responsabilità elencati al precedente ART. 3 "AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE", comma 1 lettere da a) a g).
3. La determinazione dirigenziale di incarico stabilisce le percentuali di ripartizione dell'incentivo per la specifica opera/lavoro pubblico, nel rispetto delle percentuali minime e massime stabilite dal successivo ART. 6 "RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO", tenendo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività da svolgere. L'effettiva erogazione dell'incentivo ai dipendenti nominati ai sensi del presente articolo è disposta dal Dirigente dell'Area Tecnica, con propria determinazione di liquidazione, nel rispetto delle disposizioni dei successivi ART. 6 "RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO", ART. 7 "INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI", ART. 8 "TERMINI PER LE PRESTAZIONI", ART. 9 "PENALITA' PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI", ART. 10 "LIQUIDAZIONE DEL FONDO".
4. Il Dirigente dell'Area Tecnica può, con propria determinazione dirigenziale motivata, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con la medesima determinazione di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, il Dirigente stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il

soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati ai fini della effettiva corresponsione dell'incentivo.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo è attribuito al personale dipendente, preventivamente incaricato ai sensi del precedente ART. 5 "*CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI*", in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del Fondo calcolato secondo la complessità e valore dell'opera, come stabilito al precedente ART. 4 "*COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE*".
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine, in occasione delle predisposizione del bilancio di previsione, è definito uno specifico piano operativo, declinato nell'ambito del Piano esecutivo di gestione, che individua le possibili destinazioni delle risorse in oggetto nel tempo.
3. La quota dell'80% del Fondo è attribuita al personale incaricato secondo la seguente ripartizione:
 - a) Responsabile del procedimento: **il 30%**;
 - b) Tecnico o tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **il 30%**;
 - c) Incaricati dell'ufficio della direzione lavori: **il 20%**;
 - d) Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **dal 5% al 10%**;
 - e) Personale amministrativo, nonché ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: **dal 10% al 15%**.
4. Gli incentivi possono essere corrisposti solo al personale che è stato incaricato formalmente dal Dirigente.
5. Gli incentivi non spettano ai dirigenti.

ART. 7 - INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. In caso di PROGETTAZIONI REDATTE INTERAMENTE DAL PERSONALE INTERNO, le percentuali sono le seguenti:
 - a) progetto preliminare 30%;
 - b) progetto definitivo 40%;



c) progetto esecutivo 30%.

TOTALE: 100% della quota di incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione, ai sensi del precedente ART. 6 "RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO" comma 3 lettera b).

3. Per le procedure per le quali è posto a base di gara il progetto preliminare, è dovuto esclusivamente l'incentivo riferito a tale livello di progettazione, da quantificare nella percentuale del 40% della quota di Fondo prevista dal precedente ART. 6 "RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO" comma 3 lettera b).
4. Per le procedure per le quali è posto a base di gara il progetto definitivo, è dovuto esclusivamente l'incentivo riferito ai primi due livelli di progettazione. In tal caso l'aliquota del progetto definitivo è determinata nel 50% della quota di Fondo prevista dal precedente ART. 6 "RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO" comma 3 lettera b).
5. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche, è dovuto esclusivamente l'incentivo riferito al progetto esecutivo, nella misura stabilita al precedente comma 2.
6. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Dirigente.
7. Qualora le procedure di affidamento dei lavori non vengono avviate non è dovuto alcun incentivo, per nessuna delle fasi eventualmente già svolte dal personale incaricato.
8. Qualora dopo l'avvio della procedura di affidamento, il procedimento si arresti per motivazioni non imputabili al personale incaricato, l'incentivo è dovuto nella misura del 50% esclusivamente per le fasi di progettazione che siano state concluse e per le quali sia stato redatto e sottoscritto il relativo verbale di validazione.
9. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di bilancio.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. I lavori e le opere pubbliche devono essere corredati, fin dal loro inserimento nell'Elenco Annuale e Programma triennale delle Opere Pubbliche, dal cronoprogramma.
2. La redazione dei progetti a cura del personale interno incaricato e lo svolgimento delle varie successive attività in cui si articola l'incarico dovrà avvenire nel rispetto del suddetto cronoprogramma, che dovrà essere richiamato nel provvedimento di incarico conferito dal Dirigente portandolo espressamente a conoscenza del personale incaricato.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari.
5. Il mancato rispetto dei tempi assegnati in sede di incarico comporterà una decurtazione dell'incentivo dovuto nella misura del 4% della quota spettante per ogni 15 giorni di ritardo, fino al massimo del 20% dell'incentivo spettante.
6. Al fine della certificazione del rispetto dei termini temporali non sono conteggiati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132 c.1 lett a) b) c) d) del D.Lgs. 163/2006.
7. Le quote di incentivo non erogate per ritardi nelle prestazioni costituiscono economie di bilancio

ART. 9 - PENALITA' PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo:

- a) Il Responsabile unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
 - b) I Dipendenti incaricati della progettazione in caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132 comma 1 lettera E D.Lgs. 163/2006.
 - c) I Dipendenti incaricati della direzione lavori e del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza delle condizioni su elencate compete al Dirigente dell'Area Tecnica in sede di liquidazione del compenso incentivante.
 3. Le quote di incentivo non erogate per errori o omissioni progettuali costituiscono economie di bilancio.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente dell'Area Tecnica con propria determinazione dirigenziale di liquidazione, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi sono liquidati nei 60 giorni successivi alla data in cui le prestazioni sono state rese.
Le prestazioni sono considerate rese:
 - a) Per la progettazione, al 100% con l'aggiudicazione dei lavori
 - b) Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al 100% con la redazione del Piano della sicurezza e l'aggiudicazione dei lavori
 - c) Per la direzione lavori, al 100% con l'emissione del certificato di ultimazione lavori
 - d) Per il collaudo, al 100% con l'approvazione del certificato di collaudo
 - e) Per la Responsabilità unica del procedimento, al 50% con l'aggiudicazione dei lavori e al restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo
 - f) Per l'Assistenza amministrativa, al 50% con l'aggiudicazione dei lavori e al restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo
3. Per ragioni di economicità dei procedimenti, il termine di 60 giorni su indicato per la liquidazione è automaticamente prorogato alla prima data utile di erogazione degli stipendi.
4. Il tetto di erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006 (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo) è da intendersi riferito allo stipendio tabellare spettante al dipendente nell'anno di liquidazione dell'incentivo, più l'indennità di posizione per il Funzionario di Categoria D titolare di Posizione Organizzativa e l'indennità di specifiche responsabilità eventualmente assegnata al personale non titolare di Posizione Organizzativa, con esclusione di ogni ulteriore voce accessoria.
Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'Area Economico Finanziaria - Ufficio contabilità del personale, in sede di erogazione. L'eventuale quota eccedente il limite non viene erogata e costituisce economia.
Eventuali ritardi nella adozione della determinazione di liquidazione, per effetto dei quali la liquidazione venga rinviata all'esercizio successivo con conseguente, eventuale, elusione della disposizione in discorso, determineranno responsabilità erariale e dirigenziale in capo al Dirigente che ha disposto la liquidazione e saranno segnalate all'Organismo Indipendente di Valutazione per le valutazioni in sede verifica dei risultati raggiunti.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

1. Compete al Comune stipulare, in favore dei propri dipendenti incaricati della progettazione e della verifica della progettazione, le assicurazioni previste dal D.Lgs. 163/2006 all'art. 90 comma 5, 92 comma 7 bis, 112 comma 4 bis. A tal fine nei quadri economici delle opere sono previsti appositi stanziamenti.

ART. 12 - SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, sia per materiali di consumo sia per beni strumentali, sono a carico del Comune.
La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con gli ordinari sistemi di approvvigionamento in uso all'interno dell'Ente.
2. Qualora, per qualsivoglia motivo, il personale incaricato faccia uso per l'espletamento delle attività di materiali e/o beni di propria proprietà privata, non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo, o somma comunque denominata.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

1. I soggetti di cui al precedente ART. 3 "*AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE*", titolari di incarichi di progettazione, sono responsabili per eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale conseguenti ad errori ed omissioni del progetto esecutivo e che possono pregiudicare in qualche misura la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera progettata.

ART. 14 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dai dipendenti restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 15 - RELAZIONE PERIODICA

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente redige e invia al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e all'Organismo Indipendente di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo, con il seguente contenuto minimo:
 - a) indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - b) importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e il nominativo dei destinatari;
 - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.
2. In caso di mancata presentazione della relazione, nessun incentivo può essere liquidato fino alla sua presentazione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La data di passaggio dalla previgente alla attuale disciplina di ripartizione degli incentivi è il 19/08/2014, data di entrata in vigore della L. n. 114/2014, che in sede di conversione del D.L. 90/2014 ha aggiunto l'art. 13 bis modificativo dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.
2. Per le opere aggiudicate prima del 19/08/2014, ai fini della quantificazione dell'incentivo e della sua ripartizione si applicherà

- a) la normativa previgente (Art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo alla progettazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 9/11/2010) alle prestazioni già completate dai dipendenti alla data del 19/08/2014. La verifica dell'avvenuto completamento delle prestazioni viene effettuata applicando le regole stabilite dal precedente ART. 10 "*RIPARTIZIONE DEL FONDO*" comma 2 lettere a), b), c), d) e) f).
 - b) la nuova disciplina (Art. 93 commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater del D.Lgs. 163/2006 e presente Regolamento) alle prestazioni che, secondo le suddette regole, sono completate dopo il 19/08/2014.
3. Per tutte le opere aggiudicate dopo il 19/08/2014 si applicherà sempre il presente Regolamento.
 4. Ai fini dell'erogazione del compenso incentivante, si applicherà sempre la regola del tetto del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo prevista dall' Art. 93 comma 7-ter D.Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla circostanza che la quantificazione e ripartizione sia avvenuta secondo la previgente o la attuale disciplina.

ART. 17 - ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti nella materia che ne forma oggetto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente ART. 16 "*DISPOSIZIONI TRANSITORIE*".



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 23 MAGGIO 2012

Il Dirigente Area Amministrativa
-dr.Luigi De Biase -

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Dirigente Area Amministrativa
-dr.Luigi De Biase -

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio

2
5